



OPINION

Patrimonio sotto tutela

La società semplice può rivelarsi valido per proteggere i risparmi accumulati
Flessibilità ed economicità sono i plus di questo istituto giuridico

DI FABRIZIO CAVALLARO E LORENZO AMATI*

Ai sensi dell'art. 2249 c.c., la società semplice non può svolgere attività commerciale. Il modello della società semplice, tuttavia, si è gradualmente svincolato dall'utilizzo tradizionale consistente nell'esercizio dell'**attività agricola**.

Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto sulla possibilità di utilizzare tale strumento come contenitore di beni che non si limiti al mero godimento, ma che,

al contempo, non sconfini nello svolgimento di attività commerciale. Infatti:

- da una parte, il mero godimento potrebbe configurare quella che di fatto è una comunione di beni "mascherata" dallo schermo societario;
- dall'altra, una gestione più dinamica e troppo orientata al mercato potrebbe riqualificare la società semplice come una

società di persone, di natura commerciale (tipicamente una società in nome collettivo irregolare).

Negli ultimi anni i dubbi si sono appianati: la dottrina e la giurisprudenza hanno "sdoganato" la società semplice quale soggetto svolgente una funzione intermedia tra i due poli estremi della comunione e della società commerciale. Si segnalano, in

particolare, due studi del Consiglio del Notariato (entrambi pubblicati nel 2016 nn. 69-2016/I e 73-2016/T), che hanno riconosciuto la legittimità della società semplice quale "cassaforte" di beni immobili e attività finanziarie.

Le caratteristiche

La società semplice viene individuata come soggetto che detiene e gestisce con finalità non commerciale, ma comunque in ottica economica, secondo lo schema societario che è comunque volto al raggiungimento di un profitto e non al mero godimento. La società semplice, ormai "sdoganata", può rappresentare un valido strumento per la gestione del patrimonio familiare, con modalità e secondo le regole del diritto societario (e non della comproprietà/comunione), superando il formalismo tipico delle tradizionali tipologie di società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e delle società di capitali. Si tratta, infatti, di uno schema societario

caratterizzato da **flessibilità** (quanto alle regole che ne governano la costituzione, amministrazione, rappresentanza, le modalità di definizione della partecipazione agli utili e alle perdite, le modifiche dei patti sociali, la liquidazione, ecc.) ed **economicità**, non essendo la società semplice tenuta agli adempimenti contabili e amministrativi delle società commerciali.

Niente scritture contabili

La società semplice non è obbligata a tenere le scritture contabili e a pubblicare un bilancio con rilevanza esterna, non è soggetta all'Irap, agli studi di settore, ai parametri, né è soggetta alla disciplina delle società di comodo. Non svolgendo attività d'impresa, la società semplice è sottratta al fallimento, **non è titolare di partita Iva** e, conseguentemente, è esclusa dagli adempimenti previsti dalla relativa disciplina. La determinazione del reddito avviene secondo la metodologia prevista per le persone fisiche. In particolare, sono esclusi dal concorso alla formazione del reddito imponibile

i redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva in capo alla stessa, mentre la cessione di fabbricati genera plusvalenze tassabili solo se effettuata entro il quinquennio dall'acquisto o costruzione, e non costituisce fattispecie imponibile la cessione di beni fabbricati acquistati o costruiti da più di cinque anni.

Il reddito complessivo determinato in capo alla società semplice viene imputato ai soci per **trasparenza** in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e concorre alla formazione della base imponibile di ciascun socio. Tuttavia, i proventi che subiscono un prelievo definitivo in capo alla società semplice (ad esempio interessi da obbligazioni, plusvalenze immobiliari soggette ad imposta sostitutiva) o che non subiscono tassazione (quali le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati) non scontano ulteriori imposte in sede di distribuzione ai soci.



"Iscriviti ad **Anasf**, Associazione nazionale consulenti finanziari, per approfondire la volontà del de cuius e avere il servizio completo riservato agli associati. Visita il sito **www.anasf.it** o chiama il numero **02.67382939**".

Per chi è adatto

Alle **famiglie con rilevanti patrimoni immobiliari e finanziari** che intendono gestire i beni con le modalità tipiche dello schema societario senza le formalità e gli adempimenti tipici delle società commerciali. La società semplice può, inoltre, rappresentare un valido strumento di pianificazione successoria e di trasmissione graduale del patrimonio familiare, potendo disciplinare tramite i patti sociali, regole di amministrazione, diversificando i ruoli dei soci/membri della famiglia.

*Avvocati dello studio Russo De Rosa & Associati. Tratto dalla Newsletter fiscale di **Anasf**.